



COMUNE DI SAN CIPIRELLO  
Città Metropolitana di PALERMO

**REVISORE UNICO**

**Verbale n. 19/2024**

**Oggetto: “Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2024”.**

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di novembre, presso l'Ente

**l'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente**

ha esaminato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale di cui in oggetto per esprimere il relativo parere

**Premesso che**

Con pec del 11/11/2024 – protocollo 19037 - ha ricevuto la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022)”.

**RICHIAMATA**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 12/06/2024 con cui è stato approvato il DUP 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/06/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e nota integrativa;
- la delibera di G.C. n. 54 del 22/07/2024 con cui è stato approvato il PEG 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 11/09/2024 con cui è stato approvato il Conto consuntivo 2023;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 16/10/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il Triennio 2024-2026;

### **Premesso che**

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale con riferimento all' utilizzo del Fondo risorse decentrate, e in particolare l' art.80;

### **Richiamati**

- gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali – del 22.01.2004, con i quali vengono determinate le modalità per la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, da determinarsi annualmente, suddivise in risorse stabili (che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, pertanto, restano acquisite al Fondo sino a nuova modifica) e risorse variabili (che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo);
- l'art. 79 del C.C.N. del 16.11.2022 avente ad oggetto la costituzione del fondo risorse decentrate:
  1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
    - a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
    - b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
  - a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
  - b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
  - c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016; d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria

capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle 99 stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243- bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.
5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2024. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.
6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 con la

precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

- Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 40 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il comma 3-quinques;
- l'articolo 40 bis del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che dispone: “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinques, sesto periodo”;
- l'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015 il fondo è cristallizzato in modo da rendere consolidati i risparmi di spesa che si sono raggiunti negli anni 2011-2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del predetto Decreto Legge;
- gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, secondo il disposto dell'articolo 9, comma 2 bis, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e che il fondo deve essere ridotto proporzionalmente;
- la Circolare del 19.07.2012, n. 25, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- la circolare del dì 08.05.2015, n. 20 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa

- la Circolare n. 15 del 16.05.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - avente ad oggetto: *“Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”*;
- la Circolare n. 16 del 15.06.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - avente ad oggetto: *“Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- la Circolare n. 18 del 28.06.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - avente ad oggetto: *“Il conto annuale 2020 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- la Circolare n. 25 del 10.06.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - avente ad oggetto: *“Il conto annuale 2021 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”*;
- la Circolare n. 23 del 08.06.2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - avente ad oggetto: *“Il conto annuale 2022 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”*;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- *l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, dispone: «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;

- *il principio contabile 4/2, punto 5.2, laddove, esplicitando gli effetti esiziali della mancata costituzione del fondo, prevede che: “in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”;*

#### **Atteso che**

- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa deve essere predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente;

#### **Dato atto che**

- Con determinazione dirigenziale n. 779 del 29/12/2017 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate 2017 per un importo pari ad euro 142.052,00, di cui euro 114.160,00 quale parte stabile ed euro 27.892,00 quale parte variabile;
- l’art. 79 comma 1, lettera a) del CCNL 16.11.2022 ha definito che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente continua ad essere costituita annualmente dalle risorse di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, creando un importo unico che per l’anno 2024 è pari ad **€ 152.624,12**.
- ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett. b), le risorse di cui al comma 1 lettera a), sono integrate da *“un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021”*. In base a quanto espresso nel parere ARAN nr. CFL173, l’integrazione prevista è pari ad **€ 4.992,00**. Tali somme non sono soggette ai limiti previsti dall’art. 23 comma 2 D. Lgs 75/2017 come previsto dall’art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021;
- che è stato “certificato” dal collegio dei revisori con verbale del 20/02/2020, la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, consequenzialmente, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali, costituisce l’unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 (relative all’anno 2017), ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’articolo 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.01.2004;
- il fondo, così come quantificato, rispetta il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 e successive modifiche e integrazioni;

## **Acquisita**

- la Determinazione del Responsabile del 2 settore economico finanziario con la quale ha provveduto alla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2024;

## **Visti**

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale;

## **NELL'ATTESTARE CHE**

la costituzione del fondo per le risorse decentrate è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

## **RACCOMANDA**

che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per le Risorse Decentrate dovrà trovare copertura finanziaria nelle disponibilità che saranno previste nel macroaggregato 1 delle Missioni e Programmi del Bilancio di Previsione 2024/2026.

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

per quanto di propria competenza in ordine alla certificazione ex art. 40- bis del D. Lgs n.165/2001 nel testo vigente, in ordine alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024;



## **OSSERVA E RICORDA QUANTO SEGUE**

- il procedimento di costituzione del fondo ed il termine delle sessioni negoziali per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati di lavoro deve perfezionarsi secondo la fisiologica consequenzialità degli atti entro l'anno di riferimento, non può eccedere la durata dell'anno finanziario, dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l'anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli stessi;
- in assenza di sottoscrizione dell'accordo decentrato entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza, l'Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti;
- le risorse previste nella parte variabile dovranno essere oggetto di dettagliata analisi compatibilmente con le relative entrate e gli importi non potranno essere superiori ad esse e devono comunque essere comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali;
- i fondi previsti per il Miglioramento e l'Efficienza dei Servizi della Polizia Locale, ex articolo 13 della Legge Regionale 17/90, devono essere accompagnati da un piano che dettagli gli obiettivi operativi, le finalità, le linee programmatiche, i compiti e le funzioni, nonché la metodologia operativa ed attuativa del predetto Piano.

## **RACCOMANDA IL RISPETTO**

- del principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale *“le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*;
- dell'articolo 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- i principi contabili generali ed applicati, nella parte che richiama i comportamenti da tenere in merito agli adempimenti correlati alla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate e la sottoscrizione del C.C.D.I.

## **RACCOMANDA**

- qualora ricorrano le condizioni normative e degli orientamenti espressi dalle varie Sezioni della Corte dei Conti, i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

- per le eventuali progressioni economiche orizzontali il rispetto dell'articolo 52, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 23, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni e dei documenti di prassi amministrativa emananti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Funzione Pubblica e dall'ARAN;
- che le risorse finanziarie che costituiscono il fondo incentivi funzioni tecniche devono essere corrisposte solamente a lavori ultimati (come da relative certificazioni) previo preventivo accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, e devono essere comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali nonché dell'IRAP;
- che le risorse finanziarie che costituiscono il fondo incentivi funzioni tecniche devono essere in ogni caso oggetto di regolamentazione in sede di Contrattazione Decentrata, ma devono essere oggetto anche di apposito Regolamento Comunale che ne determini i criteri di corresponsione;
- che gli incentivi per funzioni tecniche devono essere predeterminati nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture, in quanto gli stanziamenti di bilancio effettuati per la realizzazione dell'opera o per l'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto comprendono anche quelli destinati agli incentivi tecnici, anche nelle more dell'approvazione del regolamento comunale, l'accantonamento delle risorse destinate alla corresponsione degli incentivi a fronte dell'espletamento delle funzioni tecniche. Resta inteso, anche in ragione del chiaro dato normativo, che è preclusa per l'Ente la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti.

#### **FA PRESENTE**

**che l'esame della ripartizione delle risorse sopra determinate avverrà in sede di rilascio del parere al C.C.D.I. per l'anno 2024, tenuto conto di quanto riportato nel presente verbale e degli atti amministrativi posti in essere dall'Ente.**

**Esaminata** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2024”**.

**Visti**

gli atti prodotti dall'Ente e allegati alla delibera in oggetto;

#### **TENUTO CONTO**

- del parere favorevole di Regolarità contabile rilasciato dal Responsabile della 2^Area Servizi

Economico Finanziari e Tributi Locali – Dott.ssa Elina Gambino;

**Visto**

il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;

il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s. m. i.;

l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

il vigente regolamento di contabilità;

lo Statuto;

**ESPRIME**

limitatamente alla propria competenza **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione di C.C. n. 101 del 05/11/2024 avente per oggetto ““**Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2024**”.

**L'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente**

**Dott. Giuseppe Trunfio**